



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

N.R. 60 del 05/06/2020
(Reg. ORDSI)

PG 28072 del 05/06/2020 - COMCOMO

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – RETTIFICA
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 57 DEL 29.05.2020.**

SETTORE PROPONENTE PARCHI E GIARDINI



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. RETTIFICA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 57 DEL 29.05.2020.

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato richiamato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in Legge 05 marzo 2020 n. 13;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 45 del 23/02/2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 01 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 47 del 01 marzo 2020.
- il D.P.C.M. 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato in G.U. n. 55 del 04 marzo 2020.
- il D.P.C.M. 08 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 59 del 08 marzo 2020.
- il D.P.C.M. 09 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale".

- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22.03.2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17.05.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19";

Considerato che le predette disposizioni normative pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio;

Richiamata, da ultimo, l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 57 del 29 maggio 2020;

Viste le disposizioni statali in materia di contenimento del contagio di cui, da ultimo, il D.L. n. 33 del 16.05.2020 e conseguente D.P.C.M. 17 maggio 2020;

Preso atto che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020 disciplinano una riapertura regolamentata di parchi e giardini pubblici per la possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni e di adolescenti con genitori o adulti familiari;

Considerato che l'art. 1 comma 1 lett. b) primo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, dispone che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Considerato, altresì, che l'art. 1 comma 1 lett. b) secondo periodo del D.P.C.M. 17 maggio 2020, consente l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 allo stesso D.P.C.M.;

Considerato che le linee guida di cui all'allegato 8 del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, al fine di consentire l'utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio contagio, impongono specifiche attività di manutenzione, di gestione e controllo, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili;

Dato atto, altresì, che l'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 555 del 29.05.2020, al capoverso "aree giochi per bambini", dispone la necessità di "*garantire una approfondita pulizia giornaliera delle aree e delle attrezzature; qualora non sia possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potrà essere consentito l'utilizzo*";

Ritenuto, a seguito di puntuale confronto con gli assessori con delega a Parchi e Giardini e alla Protezione Civile, di poter procedere nell'immediato alla riapertura delle aree gioco di seguito individuate, garantendo il rispetto delle prescrizioni imposte a livello statale e regionale a tutela della salute dei fruitori delle medesime aree, ivi compresa la sanificazione giornaliera delle attrezzature;

1. giardini a lago;
2. parco Negretti (loc. Rebbio);
3. giardini piazza del Popolo;
4. giardini via Ariberto da Intimiano (loc. Lora);
5. giardini via Collina;
6. giardini via Mantegna;
7. giardini via Don Bosco;
8. giardini via Segantini;
9. giardini via Verga;
10. giardini viale Varese;
11. giardini di Civiglio;
12. giardini di Trecallo;
13. giardini di via Anzani;
14. giardini di via Beccaria (loc. Ponte Chiasso);
15. giardini di via Clerici (loc. Camnago Volta);
16. giardini di via Traù (loc. Tavernola);
17. giardini di via Volpati (loc. Muggiò);
18. giardini di via Grilloni;
19. giardini di via S. Antonino.

Dato atto, altresì, che, in ottemperanza ai disposti dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 57 del 29.05.2020, nei parchi e giardini aperti al pubblico non rientranti nel suddetto elenco resta inibito l'uso delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

Ritenuto, in considerazione di quanto innanzi evidenziato, con riguardo alle specifiche funzioni e attività di questa Amministrazione, di adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle disposizioni normative sopra citate, nel rispetto del limite posto all'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, n.9, nelle more di un assestamento costante su livelli positivi dell'andamento della curva epidemiologica e dell'attivazione di ulteriori misure di sicurezza;

Visto l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000;

A parziale rettifica dei contenuti di cui all'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 57 del 29.05.2020

ORDINA

la riapertura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini dislocate nei parchi e giardini di seguito elencati, con garanzia del rispetto delle prescrizioni imposte a livello statale e regionale a tutela della salute dei fruitori delle medesime aree, ivi compresa la sanificazione giornaliera delle attrezzature:

1. giardini a lago;
2. parco Negretti (loc. Rebbio);
3. giardini piazza del Popolo;
4. giardini via Ariberto da Intimiano (loc. Lora);
5. giardini via Collina;

6. giardini via Mantegna;
7. giardini via Don Bosco;
8. giardini via Segantini;
9. giardini via Verga;
10. giardini viale Varese;
11. giardini di Civiglio;
12. giardini di Trecallo;
13. giardini di via Anzani;
14. giardini di via Beccaria (loc. Ponte Chiasso);
15. giardini di via Clerici (loc. Camnago Volta);
16. giardini di via Traù (loc. Tavernola);
17. giardini di via Volpati (loc. Muggiò);
18. giardini di via Grilloni;
19. giardini di via S. Antonino.

L'accesso alle predette aree attrezzate per il gioco dei bambini dovrà avvenire nel rispetto delle misure di prevenzione di seguito specificate:

- divieto di assembramento;
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- utilizzo obbligatorio della mascherina di protezione delle vie aeree come da disposizioni vigenti;
- utilizzo di idonea soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani, a reperimento individuale, preventivamente all'utilizzo del gioco.

Le presenti disposizioni devono considerarsi vigenti **fino alle** ore 23:59 del **30 giugno 2020**.

DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva ed inoltrata al sig. Prefetto della Provincia di Como, nonché alla Questura di Como, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando di Polizia Locale;
- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa agli organi di stampa per una massiva informazione;
- salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le forze dell'ordine.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Milano, entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Mario Landriscina